

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1855-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE FENOALTEA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1961

Comunicata alla Presidenza il 18 giugno 1962

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e l'Argentina sulle assicurazioni sociali conclusa a Buenos Aires il 12 aprile 1961

ONOREVOLI SENATORI. — In occasione della visita in Argentina del Presidente della Repubblica Italiana, si provvede alla stipulazione fra i due Paesi di una convenzione sulle assicurazioni sociali, convenzione da tempo auspicata dai numerosi lavoratori italiani colà emigrati.

Le cifre del movimento migratorio in Argentina dal 1946 al 1960, con 493.000 espatri, 89.000 rimpatri, e quindi 404.000 unità di flusso migratorio netto, confermano l'importanza che la Comune esperienza assegna all'Argentina nel quadro della nostra emigrazione transoceanica e conseguentemente la importanza della convenzione come sopra stipulata e oggi sottoposta al Parlamento per l'autorizzazione a ratifica.

Tale autorizzazione può ed anzi, ad avviso del vostro relatore, deve essere concessa con particolare sollecitudine, poichè lo scambio degli strumenti di ratifica determina l'entrata in vigore delle disposizioni stipulate nell'interesse dei nostri emigranti.

Ed a proposito di tale necessaria sollecitudine, il vostro relatore non può esimersi dal rilevare, perchè ne sia tratto motivo a sollecitare l'ulteriore *iter* parlamentare e le formalità successive, che, firmata il 12 aprile 1961, la convenzione è stata presentata al Parlamento soltanto il 18 dicembre successivo, sicchè a causa delle vacanze natalizie prima, e poi della sospensione dei lavori parlamentari per i noti eventi che hanno preceduto le dimissioni del precedente Governo e accompagnato la formazione del Governo attuale, essa viene all'esame del Senato dopo un anno dalla stipulazione. A tal proposito non sarà inutile rilevare come più volte la Commissione affari esteri del Senato abbia espresso l'avviso che debba ridursi al minimo il tempo destinato alle formalità che talora ritardano in modo notevole la presentazione stessa, la quale va resa invece quanto più possibile sollecita, anche in vista di possibili more della sanzione parlamentare dovute a eventi inevitabili, in quanto insiti nella natura stessa dell'attività politica delle Camere.

Infine, è da auspicare che analoghe convenzioni, parallele a quella stipulata con

l'Argentina, siano rapidamente negoziate con altri Paesi, quali ad esempio il Canada, l'Australia, il Venezuela, particolarmente interessanti per la nostra emigrazione transoceanica.

Quanto al merito della convenzione di cui oggi si tratta, basterà rilevare che essa tende a parificare in materia di assicurazioni sociali le condizioni dei cittadini dei due Paesi, garantendo continuità di periodi assicurativi e continuità di prestazioni, indipendentemente dalla residenza nell'uno o nell'altro Paese.

Trovano applicazione nella convenzione i principi che hanno presieduto ad altre pattuizioni internazionali nella materia e che si possono così riassumere:

1) parificazione tra i cittadini dei due Paesi nei confronti dei diritti e degli obblighi derivanti dalle rispettive legislazioni interne;

2) totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini dell'acquisto del diritto alla pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti;

3) mantenimento dei diritti e godimento delle prestazioni in caso di trasferimento all'estero dell'assicurato.

La convenzione appare sufficiente a tutelare gl'interessi dei nostri emigranti in materia di assicurazioni sociali e non richiede particolari rilievi, diversi da quelli che il vostro relatore ha già espresso in occasione della autorizzazione a ratifica di convenzioni similari, così come ad esempio l'opportunità che il Governo consulti i Sindacati ai fini del negoziato su convenzioni internazionali di carattere sociale, e che si tenga conto delle proposte formulate dai Sindacati stessi (ed ora esistenti anche in sede legislativa) perchè ci si avvii ad un sistema di legislazione interna che costituisca una garanzia generale per il lavoratore italiano, necessariamente esposto alla non evitabile difformità di regolamentazioni internazionali nei confronti dei Paesi terzi in materia di sicurezza sociale.

FENOALTEA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e l'Argentina sulle assicurazioni sociali conclusa a Buenos Aires il 12 aprile 1961.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 21 della Convenzione stessa.